

16 FEBBRAIO 2009

Vicedirigenza - Come abbiamo già comunicato, il giorno 03/02/09 la Corte d'Appello di Venezia ha respinto l'appello (con condanna alle spese per € 1.800,00) che il Collega Michele Balice dell'Agenzia delle Entrate di Belluno aveva proposto contro la sentenza del Giudice del Lavoro di Belluno che, a sua volta, aveva respinto il relativo ricorso introduttivo tendente ad ottenere (da parte del dott. Balice) il riconoscimento della qualifica di vicedirigente. Si trattava del primo ricorso del genere, patrocinato da DIRPUBBLICA con **il fondo di solidarietà**, dopo il tentativo di conciliazione svoltosi a Belluno il 20/12/2004 (a sua volta il primo in assoluto), che vedeva il Collegio di Conciliazione pronunciarsi nel modo seguente:

Pur nella consapevolezza che la materia debba essere oggetto di regolamentazione normativa e negoziale, il Presidente e la rappresentante in seno al Collegio del ricorrente sig.ra Annunziata Perdicaro, visto lo status giuridico ed economico di originario inquadramento nel comparto Ministeri del Dr. Balice Michele che si è protratto, senza soluzione di continuità, sino all'attuale posizione con maturazione dei requisiti di cui all'art. 17 bis, comma 1, del d. legs. n. 165/2001, reputata ininfluente la disposizione del comma 2 del citato art. 17 bis in quanto si è del parere che non sia destinata al personale già inquadrato nelle posizioni economiche C2 e C3 del comparto Ministeri, ritenuto che le argomentazioni poste a difesa da parte dall'Agenzia delle Entrate non afferiscono al predetto personale, propongono che al Dr. Balice Michele venga riconosciuta la qualifica di "Vicedirigente".

La Categoria deve essere riconoscente al Collega Michele Balice che si è esposto in prima persona e da solo quale grimaldello teso a scardinare la porta blindata ove è chiusa la vicedirigenza. Per questo motivo la Categoria deve farsi carico delle spese di giudizio attraverso contribuzioni volontarie secondo modalità che saranno organizzate da DIRPUBBLICA.

Nel frattempo, la Camera dei Deputati, nella Seduta di mercoledì 11 febbraio 2009 ha approvato l'ultimo testo dell'articolo 7 dell'A.C. 2031 il quale porta ad una formulazione pressoché identica alla precedente che riportiamo qui di seguito.

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 2009 — N. 131

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può essere istituita e con la seguente: è.

Conseguentemente, al medesimo comma: al medesimo periodo, dopo le parole: specifica previsione aggiungere la seguente: costitutiva;

al secondo periodo, sostituire la parola: istituzione con la seguente: costituzione.

7. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

Il nuovo articolo 7 è, dunque, il seguente:

ART. 7. (NORMA INTERPRETATIVA IN MATERIA DI VICEDIRIGENZA).

1. L'ARTICOLO 17-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SI INTERPRETA NEL SENSO CHE LA VICEDIRIGENZA ~~PUÒ ESSERE ISTITUITA E È~~ DISCIPLINATA ESCLUSIVAMENTE AD OPERA E NELL'AMBITO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DEL COMPARTO DI RIFERIMENTO, CHE HA FACOLTÀ DI INTRODURRE UNA SPECIFICA PREVISIONE **COSTITUTIVA**. IL PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL PREDETTO ARTICOLO PUÒ ESSERE DESTINATARIO DELLA DISCIPLINA DELLA VICEDIRIGENZA SOLTANTO A SEGUITO DELL'AVVENUTA ~~ISTITUZIONE~~ **COSTITUZIONE** DI QUEST'ULTIMA DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DEL COMPARTO DI RIFERIMENTO. SONO FATTI SALVI GLI EFFETTI DEI GIUDICATI FORMATISI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.

Tale nuovo testo potrebbe consentire una prosecuzione del contenzioso se si considerano, anche, gli atti parlamentari ed in particolare l'intervento del relatore di maggioranza che riportiamo integralmente, qui di seguito. Per questo, è necessario utilizzare il grimaldello in possesso del Collega Michele Balice auspicando un collegamento con i Colleghi dei Beni Culturali che hanno ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Roma, incoraggiandoli a non demordere. Ci riserviamo un giudizio finale dopo la promulgazione della legge.

“GIORGIO CLELIO STRACQUADANIO, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, intervengo perché come il collega Lo Presti ha colto il senso del nostro emendamento, così volevo proporre al collega Tassone una riflessione su quanto ha detto. L'emendamento da noi presentato interviene esattamente nella direzione da lui sollecitata: infatti non si prevede più che «la vicedirigenza può essere istituita» ma si prevede che «è istituita», e, quindi, non ha più una dimensione residuale, ma vi è un pieno riconoscimento dell'istituzione attraverso la legge e della costituzione nel comparto specifico attraverso la contrattazione. Le modifiche che proponiamo vanno dunque nella direzione indicata dal collega Tassone. Per questo motivo lo inviterei a valutare la norma risultante dall'approvazione dell'emendamento delle Commissioni e in base a questo valutare il voto suo e del suo gruppo”.

Gli atti sono pubblicati sul sito www.dirpubblica.it -

Licenziamenti di Stato - Abbiamo già comunicato che mercoledì 11 febbraio 2009 si è svolta, dinanzi al Giudice della quarta sezione lavoro del Tribunale di Roma (dott.a Maria Gabriella Marrocco), la discussione della causa DIRPUBBLICA/AGENZIA DELLE ENTRATE in merito ai licenziamenti operati dal predetto datore di lavoro, asseritamente ai sensi del comma 11° dell'articolo 72 del D.L. 25-6-2008 n. 112. Il Giudice ha assegnato alle parti un termine per note al 3 marzo 2009 riservandosi la decisione.

In Parlamento, nel frattempo, nella seduta del 11/02/2009 è stato approvato (con sorpresa) l'emendamento della minoranza (Miotto, Livia Turco, Sbrollini, Murer, Pedoto) qui di seguito riprodotto.

Al comma 3 (dell'A.C. 2031. NdR), sostituire le parole da: sono aggiunte fino alla fine del comma con le seguenti: le parole «dell'anzianità massima contributiva di 40 anni » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni ».

In questo modo il comma 11° dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, viene così modificato:

D.L. 25-6-2008 N. 112 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 25 GIUGNO 2008, N. 147, S.O. (LEGGE DI CONVERSIONE 6 AGOSTO 2008, N. 133).

*ART. 72. PERSONALE DIPENDENTE PROSSIMO AL COMPIMENTO DEI LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO. **Comma 11.** Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva **di servizio effettivo** di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.....*
OMISSIS-

Contenzioso contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Venerdì 13 febbraio 2009 si è svolta presso il Tribunale di Roma l'udienza di discussione del ricorso proposto da alcuni dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente il conferimento delle posizioni organizzative. Il Giudice del lavoro, nella persona del dott. Luca Redavid della seconda Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, ha rinviato la causa all'udienza del 17/6/2009 per la decisione.

Contenzioso contro il Ministero della Giustizia - La cancelleria del Tribunale di Roma – sezione civile - ha comunicato il differimento ex art. 168-bis c.p.c. della prima udienza di comparizione e trattazione al 21/4/2009 della causa introdotta da alcuni dipendenti del Ministero della Giustizia, con l'intervento in giudizio ex art. 105 c.p.c. della Federazione DIRPUBBLICA, contro l'A.R.A.N. per l'accertamento della responsabilità di questa per aver omesso di convocare le organizzazioni sindacali per la conclusione dell'accordo di cui all'art. 1, co. 1, del D.L. 29 dicembre 2003, n. 356, conv., con mod., con legge 27 febbraio 2004, n. 48, per la definizione della posizione del Personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, in attuazione dell'atto di indirizzo di cui alla nota prot. n. DFP/28896/06/1.2.2.4.1. del 27/7/2006, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai Colleghi istanti.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.